



COMUNE DI CASALBORGONE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A
PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESE LE ASSOCIAZIONI**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 11.12.2019
Regolamento modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2023
Regolamento modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2023

CAPO I **NORME GENERALI**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici ed altre agevolazioni in favore di persone, gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o altri organismi associativi quali gli enti del terzo settore che svolgano servizi di interesse generale in favore di fasce deboli della popolazione locale o attività connesse a diritti costituzionalmente garantiti ovvero che operino per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale o culturale, sportiva e ricreativa, a favore della popolazione locale.
2. Al fine di garantire equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere è soggetta alla pubblicità sulla sito web del Comune nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".
3. Il presente Regolamento viene inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune e pubblicato nell'apposita sezione "Regolamenti" nel sito web istituzionale per la consultazione da parte dei cittadini.
4. L'effettiva osservanza dei criteri e delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di concessione di contributi economici ed altre agevolazioni.

Articolo 2 - Tipologia dei benefici

1. L'intervento del Comune che dispone i benefici si distingue nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 5 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione. I contributi concessi dal Comune possono essere ordinari o straordinari;
 - b) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;
 - c) sussidi ed ausili finanziari: erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- c.1) sussidi, quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
 - c.2) ausili finanziari, quando si tratta di un intervento straordinario volto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie;
- d) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate all'articolo 5 dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

Articolo 3 - Soggetti ammessi

1. La concessione di contributi e vantaggi di qualunque genere di cui all'art. 2 può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - b) enti vari, associazioni, organismi del terzo settore, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - c) associazioni non riconosciute, organizzazioni di volontariato, organismi del terzo settore, comitati, gruppi, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti;
 - d) persone fisiche che versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita ovvero pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate all'art. 5 dello Statuto comunale, purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;
 - e) persone giuridiche quali aziende, imprese e ditte individuali;
2. Nel caso di concessione di contributi a favore di imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 4 - Albo comunale delle associazioni ed altri soggetti di volontariato

1. Presso il Comune, in linea all'art. 64 dello Statuto comunale. è istituito un Albo delle Associazioni ed altri soggetti di volontariato che non hanno scopo di lucro, finalità sindacali o politiche.
2. L'iscrizione nell'albo è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo ed, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto comunale, è condizione necessaria per le associazioni per accedere ai contributi ed altri benefici economici.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dall'Atto Costitutivo e/o Statuto con l'indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono incarichi.
4. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nell'Albo, purché sia finalizzate al sostegno della organizzazione, di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità, non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione ed alle Leggi.
5. Non possono essere iscritte all'albo le associazioni di categoria, partitiche e sindacali.
6. L'albo viene pubblicato sul sito web del Comune.
7. Gli iscritti all'albo hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, e comunque entro 30 giorni dalla variazione, eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo/Statuto, del legale rappresentante o di altri soggetti che ricoprono incarichi con rilevanza esterna, nonché ogni variazione inerente i requisiti sopraindicati.
8. Sono sospesi e cancellati dall'albo entro i 60 giorni successivi con provvedimento motivato del responsabile del servizio amministrativo, i soggetti iscritti che:
 - a) ne facciano richiesta con apposita istanza;
 - b) perdano i requisiti necessari all'iscrizione all'albo;
 - c) non comunichino, entro i termini di cui sopra, le variazioni intervenute.
9. Il provvedimento di cancellazione viene portato a conoscenza del legale rappresentante dell'associazione o del referente degli altri soggetti di volontariato, nei modi ritenuti più idonei dal competente ufficio.

Articolo 5 - Settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può concedere finanziamenti e benefici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) scolastico - educativo e culturale;
- b) assistenziale e attività sociali di volontariato;
- c) tutela ambientale e protezione civile;
- d) sportivo e ricreativo;
- e) sviluppo economico e turistico;
- f) attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le forme di contribuzione previste per legge o che sono specificatamente normate da appositi regolamenti, atti, contratti, accordi o convenzioni.

3. Relativamente al Settore scolastico - educativo e culturale per rendere effettivo il diritto allo studio l'Amministrazione Comunale interviene prioritariamente nella fascia dell'obbligo scolastico prevedendo contributi finalizzati, principalmente, a favore di istituzioni scolastiche pubbliche e di quelle legalmente riconosciute e istituite senza scopo di lucro da enti e/o gruppi di cittadini. Il Comune si adopera anche per supportare l'attività educativa delle famiglie intervenendo a favore di altri soggetti che svolgono attività educativa nell'ambito del territorio Comunale. Sono previsti anche interventi a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale e di valorizzazione delle tradizioni identitarie nell'ambito del territorio Comunale.

4. Riguardo al Settore assistenziale e attività sociali di volontariato il Comune può intervenire con contributi in favore dei soggetti di cui all'art. 3, che si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme. Gli interventi del Comune in questo settore, sono principalmente finalizzati alla:

- protezione e tutela del bambino, protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- assistenza, sostegno, protezione e tutela degli anziani;
- assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetto diversamente abili;
- prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

5. Rispetto alla tutela ambientale e protezione civile l'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare alle associazioni, iscritte al registro regionale nella sezione "protezione civile" ovvero nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui al d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, contributi annuali per il potenziamento delle attrezzature, il miglioramento della preparazione tecnica e lo svolgimento dell'attività ordinaria e straordinaria. L'amministrazione Comunale ha facoltà di intervenire altresì direttamente con l'acquisto e successivo comodato di mezzi, attrezzature e strutture.

6. Riguardo alle attività Sportive e Ricreative gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune può intervenire inoltre a sostegno di Associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali, di attività fisico-motorie, di attività ricreative e del tempo libero.

7. Relativamente allo sviluppo economico e turistico le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, anche in linea all'art. 67 dello statuto comunale, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, o al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad un numero significativo di aziende operanti nel settore, atte a favorire la promozione dell'agricoltura e di altre produzioni tipiche locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per la comunità e per il suo patrimonio ambientale, artistico e storico;
- a contributi annuali ad Associazioni per interventi atti a favorire la promozione del turismo;
- a iniziative rilevanti per la promozione e tutela del tessuto economico;
- a iniziative rilevanti per la sicurezza stradale;

CAPO II CONTRIBUTI

Art. 6 - Contributi ordinari

1. I contributi ordinari, nel caso vi siano disponibilità di bilancio, consistono nell'assegnazione di contributi in denaro o altri vantaggi economici a sostegno dell'attività ordinaria del richiedente inclusa nei settori di cui all'art. 5.

2. Le domande di contributo ordinario, da presentarsi di norma entro il primo quadrimestre di ogni anno, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:

- generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
- programma annuale o pluriennale delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi e tempistiche di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo oltre che indicare i fini da perseguire ed i benefici da conseguire;
- relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
- dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziarie dall'Amministrazione comunale;
- dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
- dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziarie dal contributo;
- dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
- impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare idonea rendicontazione sull'attività effettuata a valere sul vantaggio ricevuto dall'ente;
- impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.

3. I contributi ordinari non possono essere richiesti con la finalità di ripianare pregresse passività del soggetto richiedente.

4. Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, la Giunta Comunale, decide in merito all'assegnazione del contributo, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio, valutando con attenzione, anche ai fini della quantificazione dello stesso, l'utilità sociale delle attività

previste, il grado di rispondenza delle attività per le quali il contributo è richiesto agli effettivi interessi e bisogni della Comunità, il numero delle persone potenzialmente coinvolte e le loro fasce di età, nonché la precedente partecipazione ad iniziative organizzate o sostenute dal Comune in caso di loro presenza.

5. La liquidazione del contributo avviene mediante apposita determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario ed è in ogni caso subordinata alla presentazione di idonea relazione delle attività effettuate a valere sul vantaggio ricevuto dall'ente, tenendo in particolare considerazione gli aspetti di cui al comma 4.

6. Nel caso di concessione di contributo ordinario i rapporti tra il soggetto richiedente e l'Ente sono regolati da apposita convenzione. In caso di contributo ordinario che costituisca impegno pluriennale nel limite degli esercizi finanziari previsti nel bilancio triennale di previsione dell'ente, lo schema di convenzione è deliberato dalla giunta comunale.

7. Previa motivata richiesta potrà essere erogato un acconto sul contributo concesso da determinarsi con apposita direttiva della Giunta Comunale sino al un ammontare massimo del 50% del contributo medesimo.

8. In caso di concessione di contributo pluriennale l'ente provvede annualmente all'erogazione del contributo concesso pro quota annuale previo esame dei documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma concordato con l'amministrazione nonché dei risultati conseguiti. Anche in caso di contributo pluriennale a valere di ogni singola annualità, previa motivata richiesta, potrà essere erogato un acconto sul contributo annuale concesso da determinarsi con apposita direttiva della Giunta sino al un ammontare massimo del 50% del contributo annuale in questione.

Art. 7 - Contributi straordinari

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro *una tantum* che può essere erogata, nei seguenti casi:

- a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario del soggetto richiedente;
- b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzi, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.

2. I contributi straordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario con riferimento all'iniziativa oggetto di sostegno.

3. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:

- a) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che il soggetto richiedente intende perseguire riconducibili alle finalità del Comune;
- b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
- c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- d) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
- e) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
- f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. La Giunta Comunale decide sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo.

5. Il contributo straordinario viene concesso sulla base dei seguenti criteri:

- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;

6. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
7. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.
8. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
- a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
 - c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
 - d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
9. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) ~~debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari~~; la documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.
10. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.
11. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo; su tutta la documentazione giustificativa sarà apposto un timbro del Comune che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento del contributo finanziario. La documentazione fiscale in originale sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo, mentre il comune tratterrà l'originale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa.
12. Contributi straordinari nella misura massima del 50% della spesa possono essere elargiti anche a favore di privati o aziende che sostengono spese o effettuano direttamente interventi di interesse pubblico o comunale all'interno del territorio comunale, quali, a titolo esemplificativo, sgombero neve, muri di sostegno di strade comunali, muri di contenimento, iniziative di supporto all'incolumità pubblica e alla difesa del tessuto economico.
13. Contributi straordinari specificatamente legati a finalità pubbliche e rivolti ad una pluralità di operati devono prevedere la pubblicazione di un bando, al fine di garantire l'equità e la trasparenza delle assegnazioni;

CAPO III VANTAGGI ECONOMICI

Art. 9 - Tipologia vantaggi economici

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a godimento di un bene comunale mediante:
- a) concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà o in utilizzo da parte del Comune;
 - b) concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrociniate e/o promosse in collaborazione con il Comune oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
 - c) concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrociniate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio.

2. Relativamente all'utilizzo dei locali comunali resta salva l'applicazione del Regolamento per l'Utilizzo dei Locali Comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 17.02.2014.
3. Rriguardo alla concessione di beni diversi dai locali comunali l'atto di concessione stabilisce le condizioni di utilizzo.
4. La Giunta Gomunale decide in merito all'assegnazione dei vantaggi economici.
5. In caso di concessione di vantaggio economico attribuita unitamente alla concessione di un contributo ordinario, le condizioni del vantaggio sono stabilite all'interno dell'apposita convenzione di cui all'art. 6.

CAPO IV SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 10 - Finalità

1. Con gli interventi definiti "sussidi" ed "ausili finanziari", l'Amministrazione comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

Art. 11 - Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi

1. Possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari le persone residenti nel Comune.
2. Gli interventi del Comune per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:
 - a) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (quali ad esempio spese per traslochi, riscaldamento, acquisto di beni di primaria necessità, cure sanitarie, ecc.);
 - b) interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
 - c) interventi in caso di calamità naturali;
 - d) coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.
3. Al fine di ottenere la concessione di sussidi ed ausili finanziari, è necessario che venga presentata una richiesta dell'assistente sociale, competente per distretto, comprensiva di un'apposita relazione illustrativa che evidenzi lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei soggetti e comprensiva della dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
4. L'assegnazione di sussidi ed ausili finanziari è disposta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di motivata proposta.
5. La Giunta comunale può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare sussidi ed ausili finanziari.

CAPO V PATROCINI

Art. 12 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrino nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.

3. La concessione del patrocinio comporta l'applicazione delle eventuali riduzioni previste dalle normative in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.
4. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 13 - Utilizzo dello Stemma Comunale

1. Su richiesta, contestualmente alla concessione del patrocinio la Giunta Comunale, può autorizzare l'utilizzo dello stemma e del logo del Comune, unitamente alla dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Casalborgone", sul materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa può risultare attraverso altre forme divulgative autorizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni...).
2. Il logo istituzionale deve essere rappresentato in maniera corretta e vigilata nel rispetto delle indicazioni specifiche consegnate al richiedente contestualmente alla concessione del patrocinio.
3. Il patrocinio è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente.
4. Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, l'Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a tutela della propria immagine.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Responsabilità

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e iniziative a cui ha accordato contributi finanziari ovvero vantaggi economici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali o pluriennali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni o locali per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito di accertamenti, prevederne la revoca.
4. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art.15 - Pubblicità

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

2. I soggetti destinatari dei contributi e dei vantaggi economici dovranno pubblicizzare in modo idoneo nel materiale divulgativo e di promozione delle attività oggetto di sostegno la dicitura "Realizzato con il contributo del Comune di Casalborgone". Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, il sostegno concesso dal Comune all'iniziativa può risultare attraverso altre forme divulgative autorizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni...).

Art. 16 - Norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno decimoquinto successivo a quello della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio;
